

Assicurazione Danni sull'autoveicolo

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 – FRANCIA - iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n.775.652.126 ed iscritta all'elenco annesso IVASS al n.II.00075;

MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA - iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n.440.048.882 ed iscritta all'elenco annesso IVASS al n.II.01337;

Con sede legale in Francia, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9,

Prodotto: EASY CVT (Polizza collettiva n. 8.700.004)

Il presente documento informativo è destinato solo a fornire una breve descrizione dei contenuti fondamentali della polizza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono contenute rispettivamente nel DIP aggiuntivo e nelle Condizioni di assicurazione.

Si prega di leggere attentamente tutti i documenti precontrattuali e contrattuali per essere pienamente informati.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto EASY CVT è una Polizza collettiva facoltativa che prevede una copertura assicurativa, nei limiti e secondo le Condizioni di Assicurazione, per i danni materiali al Veicolo causati da uno degli eventi previsti dal Contratto. La Polizza collettiva è dedicata ai clienti di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. che la sottoscrivono in qualità di Aderenti/Assicurati.



Che cosa è assicurato?

Il **Pacchetto LIGHT** include le seguenti garanzie:

- ✓ GARANZIA FURTO
- ✓ GARANZIA INCENDIO

Il **Pacchetto FULL** include le seguenti garanzie:

- ✓ GARANZIA FURTO
- ✓ GARANZIA INCENDIO
- ✓ GARANZIA EVENTI NATURALI,
- ✓ GARANZIA ROTTURA CRISTALLI,
- ✓ GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI.

In **opzione** dei Pacchetti FULL può essere sottoscritta anche le garanzie*:

- ✓ COLLISIONE
-
- ✓ KASKO

* Non è possibile sottoscrivere cumulativamente l'opzione Kasko e Collisione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli con valore di acquisto superiore a € 120.000;
- ✗ Veicoli superiori a 3,5 tonnellate;
- ✗ Veicoli di valore superiore a € 80.000 sprovvisti di antifurto satellitare;
- ✗ Veicoli ad uso professionale;
- ✗ Veicoli ad uso diplomatico o consolare (targhe verdi);
- ✗ Veicoli senza patente;
- ✗ Veicoli destinati al noleggio a breve termine (meno di 6 mesi), al leasing o ad altri fini commerciali;
- ✗ Veicoli modificati caratteristiche tecniche o utilizzati per gare, rally o prove di velocità;
- ✗ Veicoli d'epoca con indicazione evidente sul certificato di immatricolazione del veicolo;
- ✗ Rimorchi, roulotte o qualsiasi apparecchio terrestre agganciato al veicolo garantito;
- ✗ Veicoli di marche: Bentley, Bugatti, Lamborghini, Morgan;

Per maggiori informazioni si rimanda al DIP aggiuntivo e alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! danni derivanti da Dolo e/o Colpa grave,
- ! danni derivanti dalla guida senza patente valida;
- ! danni derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ! danni derivanti da una Partecipazione a eventi sportivi o competizioni;

Rottura cristalli: sono esclusi i danni:

- ! danni derivanti da Eventi naturali o socio-politici e da atti vandalici;

Eventi Naturali sono esclusi i danni:

- ! l'assicurazione non è valida se gli eventi atmosferici non sono verificabili da più enti e documentabili;

Kasko: sono esclusi i danni:

- ! danni causati dai beni o dagli animali trasportati sul veicolo a motore;
- ! danni causati dal carico e dallo scarico;
- ! danni causati dal traino attivo o passivo, dalla spinta, dalla guida "fuoristrada", ecc.
- ! alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o alle guarnizioni interne del veicolo a motore e che si verificano.

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e a scoperti/franchigie indicati nel contratto

Per maggiori informazioni si rimanda al DIP aggiuntivo e alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

La copertura si applica a qualsiasi Sinistro che si verifichi in Italia, nei Principati di Andorra, Monaco e Liechtenstein, nei Paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera, Islanda, Norvegia, Regno Unito, Santa Sede e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Al momento della firma del contratto: rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- In corso di validità del contratto: dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a CENTRO ASSISTENZA CLIENTI ENABLIA S.p.A. – Via Roberto Bracco 6 - 20159 Milano – al numero verde 8000687100 (dall'estero e da rete mobile +39 0200644084) o alla mail sinistri.facile@enablia.eu . (Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30). Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione anticipata per l'intera durata della polizza assicurativa e sarà versato al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione in un'unica soluzione dall'Aderente per il tramite del Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. La copertura ha una durata di 12 mesi senza rinnovo tacito.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dal contratto a seguito di sinistro con preavviso di 30 giorni da trasmettere tramite raccomandata A/R, inviandoci comunicazione, al seguente indirizzo: gestione@enablia.eu.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto EASY CVT (Polizza Collettiva n. 8.700.004)

Data di realizzazione: 01/05/2026

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 1 929 276 135.54 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 841 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1 252 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 340% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 150%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 586 912 225.43 euro di cui per riserve 1 011 770 144.93 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1 226 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 291 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato ?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di Veicoli di clienti di Facile.it.

Pacchetto light: Furto, Incendio;

Pacchetto full: Furto, Incendio, Eventi naturali, Rottura Cristalli, Eventi sociopolitici e Atti vandalici; con o senza Collisione o con o senza Kasko.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di assicurazione mutua a quote fisse RCS Le Mans 775 652 126

MMA IARD Società per azioni, con capitale sociale di 537 052 368 euro interamente versato RCS Le Mans 440 048 882

Sede legale: 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans Cedex 9 / Imprese soggette al codice delle assicurazioni - IDU REP Eco circolare FR231780_03XLOT

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Incendio copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori, a seguito di incendio totale o parziale nonché a seguito di fulmine, esplosione o deflagrazione del carburante contenuto nel Veicolo.

Furto copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati. Sono comprese inoltre danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate.

Rottura Cristalli copre i danni materiali dai cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo subiti dal veicolo assicurato.

Eventi Naturali copre i danni materiali e diretti provocati da bufere, bufere di neve, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve abbondanti quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili (dati meteorologici).

Eventi sociali, politici e vandalismo copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a motore, compresi gli accessori, a seguito di atti di vandalismo e/o malintenzionati di terzi e/o a seguito di eventi socio-politici quali: disordini civili, scioperi, rivolte, atti di terrorismo e sabotaggio, esclusi i danni imputabili alla circolazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Oltre al pacchetto full, l'assicurato può scegliere una delle seguenti due opzioni:

Kasko copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Collisione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Collisione contro altro veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Non è possibile sottoscrivere cumulativamente l'opzione Kasko e Collisione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La copertura non opera nei seguenti casi:

Non sono assicurabili:

- Veicoli destinati al trasporto sanitario;
- Veicoli utilizzati dalla polizia, dalla gendarmeria, dall'esercito o dai servizi di soccorso;
- Veicoli destinati al trasporto di merci di valore o corriere espresso;
- Veicoli modificati caratteristiche tecniche o utilizzati per gare, rally o prove di velocità;
- Veicoli che hanno subito qualsiasi modifica rispetto alle norme e alle specifiche standard del costruttore dopo la loro prima immisione in circolazione o i cui componenti originali non sono stati sostituiti con componenti originali o di qualità equivalente o con ricambi provenienti dall'economia circolare;
- Veicoli riparati a seguito di un sinistro totale o di una procedura relativa ai Veicoli economicamente irreparabili (VEI),
- Veicoli distribuiti in meno di 300 esemplari all'anno in Italia,
- Veicoli di marche importate non conformi.

Principali esclusioni:

- danni derivanti da Dolo e Grave negligenza,
- danni derivanti dalla guida senza patente valida,
- danni derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti,
- danni derivanti da una partecipazione a eventi sportivi o competizioni

Rottura cristalli: sono esclusi i danni:

- derivanti da Furto o Rapina, consumati o tentati;
- derivanti da Eventi naturali o socio-politici e da atti vandalici;
- derivanti dalla garanzia Kasko; o Collisione legata all'applicazione o alla rimozione di cristalli.

Eventi Naturali sono esclusi i danni:

- l'assicurazione non è valida se gli eventi atmosferici non sono verificabili da più enti e documentabili.

Eventi sociali, politici e vandalismo sono esclusi i danni:

- i danni imputabili alla Garanzia Kasko e quindi derivanti dalla circolazione del Veicolo

Kasko: sono esclusi i danni:

- i danni causati dai beni o dagli animali trasportati sul veicolo a motore;
- danni causati dal carico e dallo scarico;

	- danni causati dal traino attivo o passivo, dalla spinta, dalla guida "fuoristrada", ecc. - alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o alle guarnizioni interne del veicolo a motore e che si verificano - non in relazione ad altri danni risarcibili. - causati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - causati dal conducente che non è abilitato alla guida in conformità alle disposizioni vigenti, ad eccezione dei conducenti titolari di una patente scaduta o in attesa di rilascio (che hanno superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità di quest'ultima sia confermata entro 3 mesi dalla data dell'incidente - causati da beni o animali trasportati sul veicolo a motore; - i danni derivanti dalla circolazione su strade non specificatamente destinate alla circolazione dei veicoli (ad es. mulattiere, strade campestri o di montagna) o dall'uso del veicolo in modo non previsto nel documento di immatricolazione del veicolo
--	---

Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente.

Furto o Rapina	Incendio	Rottura Cristalli	Eventi Naturali	Eventi sociali, politici e vandalismo	Kasko	Collisione
Zona 1: 10% del sinistro, con un minimo di € 250 Zona 2: 10% del sinistro, con un minimo di € 350 Zona 3: 20% del sinistro, con un minimo di € 500 Zona 4: 20% del sinistro, con un minimo di € 500 RM: 20% del sinistro, con un minimo di € 500	Zona 1: 10% del sinistro, con un minimo di € 250 Zona 2: 10% del sinistro, con un minimo di € 350 Zona 3: 20% del sinistro, con un minimo di € 500 Zona 4: 20% del sinistro, con un minimo di € 500 RM: 20% del sinistro, con un minimo di € 500	Franchigia di € 350 .	Scoperto pari al 15% del danno, con un minimo di € 500.	Scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di € 500.	Scoperto pari al 15% del sinistro con un minimo di € 750.	Scoperto pari al 15% del sinistro con un minimo di € 750.

Sono previsti limiti di copertura:

Furto

La garanzia deve essere necessariamente accompagnata dalla garanzia Incendio e non può essere sottoscritta separatamente.

Incendio

L'indennizzo è limitato al valore di acquisto del Veicolo assicurato e, quando il Veicolo ha più di 12 mesi, entro il limite del suo valore commerciale determinato dall'Euro tax Giallo.

La garanzia deve essere necessariamente accompagnata dalla garanzia Furto e non può essere sottoscritta separatamente

Rottura Cristalli

La garanzia è limitata a € 1000 per sinistro e per anno assicurativo.

Eventi Naturali

La Garanzia è limitata a € 3 000 per sinistro, per garanzia e per evento.

Eventi sociali, politici e vandalismo

L'indennizzo è limitato al valore di acquisto del Veicolo assicurato e, quando il Veicolo ha più di 12 mesi, entro il limite del suo valore commerciale determinato dall'Euro tax Giallo.

Kasko

L'indennizzo è limitato al valore di acquisto del Veicolo assicurato e, quando il Veicolo ha più di 12 mesi, entro il limite del suo valore commerciale determinato dall'Euro tax Giallo.

La garanzia non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione.

Inoltre, la garanzia deve essere necessariamente accompagnata del pacchetto Full e non può essere sottoscritta separatamente

Collisione

L'indennizzo è limitato al valore di acquisto del Veicolo assicurato e, quando il Veicolo ha più di 12 mesi, entro il limite del suo valore commerciale determinato dall'Euro tax Giallo.

La garanzia non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko.

Inoltre, la garanzia deve essere necessariamente accompagnata del pacchetto Full e non può essere sottoscritta separatamente.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di assicurazione mutua a quote fisse RCS Le Mans 775 652 126

MMA IARD Società per azioni, con capitale sociale di 537 052 368 euro interamente versato RCS Le Mans 440 048 882

Sede legale: 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans Cedex 9 / Imprese soggette al codice delle assicurazioni - IDU REP Eco circulaire FR231780_03XLOT



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa Polizza è destinata ai clienti di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. che vogliono assicurare il proprio veicolo contro i danni derivanti da eventi come: furto, incendio, rottura cristalli, eventi naturali, eventi sociali, politici e vandalismo.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la provvigione percepita in media dagli intermediari complessivamente coinvolti è pari al 22,5% del premio netto di polizza.

Le spese di gestione sono in media pari al 7,5 %.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: <i>Email: reclami@enablia.eu</i> La Società risponderà entro quaranta cinque (45) giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it , oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Risoluzioni delle liti transfrontaliere. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org . Sito web: https://www.mediation-assurance.org

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile alla polizza è il seguente: Imposta sul premio: 13,5 %.
---	--

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di assicurazione mutua a quote fisse RCS Le Mans 775 652 126

MMA IARD Società per azioni, con capitale sociale di 537 052 368 euro interamente versato RCS Le Mans 440 048 882

Sede legale: 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans Cedex 9 / Imprese soggette al codice delle assicurazioni - IDU REP Eco circulaire FR231780_03XLOT

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

EASY CVT

Contratto di Assicurazione Polizza Collettiva ad adesione facoltativa

Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE relativo alla Polizza Collettiva EASY CVT n. 8.700.004, composto da:

- DIP DANNI
- DIP AGGIUNTIVO
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario)
- MODULO DI ADESIONE (facsimile)

IL SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

SOMMARIO

GLOSSARIO.....	3
Art. 1 – Adesione alla polizza collettiva e Oggetto dell’Assicurazione.....	6
Art. 2 - Prescrizione.....	6
Art. 3 - Durata del contratto e decorrenza della garanzia.....	6
Art. 4 - Cessazione dell’Assicurazione	6
Art.5 - Recesso dal contratto	7
Art. 6 - Aggravamento o diminuzione del rischio	7
Art. 7 - Dichiarazioni false, inesatte o reticenti.....	7
Art. 8 - Imposte	7
Art. 9 - Clausola di delega	8
Art. 10 - Reclami	8
Art.11 - Estensione territoriale	9
Art. 12 – Foro competente	9
Art. 13 – Rinvio alle norme di legge.....	9
Art. 14 – Beni assicurabili.....	10
Art. 15 - Pacchetti disponibili e descrizione delle singole garanzie.....	10
Art. 15.1 - Garanzia Furto o Rapina.....	10
Art. 15.2 – Garanzia Incendio.....	11
Art. 15.3 – Garanzia Rottura Cristalli	12
Art. 15.4 – Garanzia Eventi Naturali	12
Art. 15.5 – Garanzia Eventi sociali, poilici e vandalismo	13
Art. 15.6 – Garanzia Kasko (Garanzia Opzionali In Aggiunta Pacchetto Full).....	13
Art. 15.7 – Garanzia Collisione (Garanzia Opzionali In Aggiunta Pacchetto Full).....	14
Art. 16 – Esclusioni Generali.....	15
Art. 17 – Calcolo del Premio.....	15
Art. 18 - Obbligo di salvataggio.....	15
Art. 19 – In caso di sinistro	15
Art. 20 - Obblighi dell’assicurato/aderente in caso di sinistro	16
Art 21 - Liquidazione del danno a mezzo arbitrato	16
Art 22 - Recupero del Veicolo rubato.....	17
Art 23 - Protezione dei dati personali	17

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Antifurto Satellitare/Antifurto: Dispositivo installato in modo permanente sul veicolo che in caso di furto ne permette la geolocalizzazione tramite centrale operativa di supporto. Si equipara al localizzatore satellitare anche il localizzatore a radiofrequenza.

Assicurato/Aderente: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che ha aderito volontariamente alla Polizza collettiva stipulata da Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A..

Assicurazione o Contratto: Le garanzie prestate con il contratto di assicurazione, ovvero la Polizza collettiva n. 8.700.004, ai sensi dell'articolo 1882 del Codice Civile.

Centro Assistenza Clienti: Struttura organizzativa dedicata a fornire supporto, informazioni e assistenza tecnica agli Assicurati. Per questa Polizza è Enablia S.r.l., con sede legale in Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI).

Centrale operativa (per il Servizio Assistenza in Viaggio): È la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest'ultima provvede al contatto telefonico con l'Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.

Conducente: La persona fisica che è alla guida del Veicolo assicurato con il consenso del Proprietario.

Contraente/Distributore: società che stipula la Polizza collettiva in qualità di Contraente e la offre ai propri Clienti. Facile.it Broker di Assicurazioni a socio unico S.p.A. con sede legale in via Sannio, 3 – 20137 Milano – P.IVA 0800480264, broker assicurativo regolamentato dall'ivass ed iscritto al RUI in data 13/02/2014 con n. B000480264.

Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dal contratto: Un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Disdetta: È lo strumento previsto dall'ordinamento che consente di impedire il rinnovo automatico di un rapporto giuridico a tempo determinato alla sua naturale scadenza. Concretamente, si tratta di un atto unilaterale ai sensi dell'art. 1324 del Codice Civile, di natura recettizia (cioè, che produce effetti quando giunge all'indirizzo del destinatario) con cui una delle parti esercita il potere di recesso previsto convenzionalmente o per legge.

Ebbrezza alcolica: Condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Codice della Strada. Per la Garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Eurotax: Pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi ed usati.

Facile.it: Facile.it Broker di Assicurazioni a socio unico S.p.A. con sede legale in via Sannio, 3 – 20137 Milano – P.IVA 0800480264, broker assicurativo regolamentato dall'ivass ed iscritto al RUI in data 13/02/2014 con n. B000480264 ovvero il Contraente.

Franchigia: Cifra fissa espressa in Euro (€), che rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare del Danno.

Furto: L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Furto o da Rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.

Furto parziale: Si tratta del furto di un bene come previsto dall'articolo 624 del Codice penale; tuttavia, il bene viene ritrovato danneggiato, smontato o "cannibalizzato", cioè privato di parti essenziali.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Gestore sinistri: Soggetto terzo a cui la Società ha affidato la gestione dei Sinistri: ENABLIA S.p.A con sede legale in Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI).

Guasto: Il Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: L'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

IVASS: L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 35.

Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Modulo di Adesione: Il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; la formula prescelta; il Premio di assicurazione; la sottoscrizione dell'Aderente.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato/Aderente e la Società.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. 8.700.004 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: La somma dovuta dall'Assicurato alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge.

Proprietario del Veicolo / Proprietario: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia.

Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 80% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Residenza: Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l'Assicurato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Risoluzione: Scioglimento anticipato di un Contratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato/Aderente.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Valore a nuovo: Prezzo di vendita del veicolo riportato nel catalogo del costruttore alla data del sinistro.

Valore Commerciale: È il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.

Veicolo/Autoveicolo: Autovettura o autocarro fino a 35 quintali, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Veicolo Assicurato: Veicolo terrestre a motore a 4 ruote, con peso totale a pieno carico (PTAC) inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, omologato e immatricolato in Italia, e il cui valore a nuovo è inferiore a 120 k€.

PROGRAMMA EASY CVT
Contratto di Assicurazione contro i danni agli Autoveicoli
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 8.700.004

Condizioni relative al contratto

Art. 1 – Adesione alla polizza collettiva e Oggetto dell’Assicurazione

Il Prodotto EASY CVT è una polizza collettiva e facoltativa che prevede una copertura assicurativa, nei limiti e secondo le Condizioni di Assicurazione, per i danni al Veicolo causati da uno degli eventi previsti dal Contratto. La Polizza è dedicata ai clienti Facile.it che la sottoscrivono in qualità di Aderenti/Assicurati mediante la sottoscrizione del Modulo di adesione.

Per aderire alla copertura assicurativa è necessario prendere preliminarmente visione dell’Informativa Precontrattuale, comprensiva del MUP e del Set Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione, del Glossario, del DIP e del DIP Aggiuntivo.

Art. 2 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 3 - Durata del contratto e decorrenza della garanzia

L’Assicurazione e le coperture assicurative avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e saranno valide per dodici (12) mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura tramite la sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione. L’Assicurazione si intenderà risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.

In ogni caso, le coperture assicurative cessano anche nei casi previsti dall’art. 4 delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 4 - Cessazione dell’Assicurazione

4.1 La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista in caso di cessazione del rischio: vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto totale, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato. In questo caso è necessario:

- informare dell’evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del Modulo di adesione;
- consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del Veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.

La Società rimborsa dal mese successivo il Premio netto residuo in funzione dei mesi e delle frazioni dei giorni mancanti alla scadenza della copertura.

4.2 In caso di estinzione anticipata per Danno Totale (a seguito di Furto): la Società rimborsa dall’anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.

4.3 Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:

- essere formalizzata a Enablia a mezzo raccomandata a.r.; ENABLIA S.p.A. con sede in via Roberto Bracco

Art. 5 - Recesso dal contratto

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e/o la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

In questo contesto l'Aderente dovrà esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione alla Società a mezzo Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile **Enablia S.p.A.**, Via Roberto Bracco 6 – 20159 Milano (MI), P.Iva 06680830962

Recesso non sarà efficace qualora nel periodo compreso tra la data di ricezione della raccomandata e la data di effetto del recesso sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.

Art. 6 - Aggravamento o diminuzione del rischio

Il Proprietario e l'utilizzatore si impegnano a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c., in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.16 e seguenti) previsti per il luogo di Residenza o di sede al momento del Sinistro.

Art. 7 - Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

La comunicazione alla Società da parte dell'Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all'Assicurato la propria volontà di procedere con l'impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all'Assicurato la parte di Premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all'Assicurato.

Le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall'Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla Prestazione Assicurativa o in assenza di dolo o colpa grave ridurre proporzionalmente l'indennità alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato applicato se i fatti reali fossero stati noti.

Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o taciute relative ad aspetti che la Società deve necessariamente conoscere al fine di decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.

Art. 8 - Imposte

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli

atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. L'imposta è pari al 13,50% del premio, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket.

Art. 9 - Clausola di delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD SA (delegataria):	99,9 %
MMA IARD Assurances Mutuelles:	0,1 %

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

Art. 10 - Reclami

- Reclamo

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Clienti Enablia S.p.A., Via Roberto Bracco 6 – 20159 Milano – email: reclami@enablia.eu

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
- Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
 - nome, cognome e domicilio del reclamante;
 - soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
 - documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o.

- Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione civile

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Procedura FIN-NET per Risoluzioni delle liti transfrontaliere.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, l'Assicurato può:

- presentare reclamo all'Ivass direttamente come indicato sopra;
- presentare ricorso al sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui l'assicuratore è affiliato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 6 novembre, 2024, n. 215) "La médiation de l'assurance" (di seguito "Istituto" accedendo al sito internet <https://www.mediation-assurance.org/> l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org). Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: <https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-disp...>

L'assicurato è tenuto a manifestare la propria insoddisfazione alla Compagnia ai recapiti sopra indicati. Successivamente dovrà compilare il questionario predisposto sul sito dell'Istituto al fine di verificare l'ammissibilità della controversia. Qualora risultino soddisfatte le condizioni per la trasmissione dell'istanza all'Istituto la richiesta potrà essere inoltrata tramite il sito internet dell'Istituto o mediante invio postale. La richiesta dovrà comprendere:

- una relazione riepilogativa della controversia, contenente i dati di contatto del reclamante, l'indicazione della natura della controversia, il nominativo dell'impresa di assicurazione, la tipologia di contratto coinvolto e le richieste del reclamante;

-la posizione formalmente assunta dall'impresa di assicurazione;

-la copia dei contratti e documentazione rilevante ai fini dell'istruttoria.

Il procedimento si conclude con una proposta di risoluzione della questione. In caso di disaccordo, l'Assicurato potrà adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 11 - Estensione territoriale

La copertura si applica a qualsiasi Sinistro che si verifichi in Italia, nei Principati di Andorra, Monaco e Liechtenstein, nei Paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera, Islanda, Norvegia, Regno Unito, Santa Sede e Repubblica di San Marino.

Art. 12 – Foro competente

Il foro competente per le controversie derivanti dal Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le norme della Legge Italiana.

Norme che Regolano le Garanzie Disponibili

Art. 14 – Beni assicurabili

Sono assicurabili (condizioni cumulative):

- Veicoli terrestri a motore a 4 (quattro) ruote;
- Veicoli con targa italiana di prima immatricolazione e omologato in Italia;
- Veicoli con peso totale a pieno carico (PTAC) inferiore o uguale a 3,5 tonnellate;
- Veicoli il cui valore a nuovo è inferiore a € 120.000 (centoventimila).

Per i Veicoli con valore assicurato superiore a € 80.000 (ottantamila) è obbligatoria l'installazione dell'antifurto satellitare.

Non sono assicurabili:

- **Veicoli con valore di acquisto superiore a € 120.000 (centoventimila);**
- **Veicoli superiori a 3,5 tonnellate;**
- **Veicoli ad uso professionale;**
- **Veicoli ad uso diplomatico o consolare (targhe verdi);**
- **Veicoli destinati al trasporto sanitario;**
- **Veicoli utilizzati dalla polizia, dalla gendarmeria, dall'esercito o dai servizi di soccorso;**
- **Veicoli destinati al trasporto di merci di valore o corriere espresso;**
- **Veicoli senza patente;**
- **Veicoli destinati al noleggio a breve termine (meno di 6 mesi), al leasing o ad altri fini commerciali;**
- **Veicoli modificati caratteristiche tecniche o utilizzati per gare, rally o prove di velocità;**
- **Veicoli che hanno subito qualsiasi modifica rispetto alle norme e alle specifiche standard del costruttore dopo la loro prima immissione in circolazione o i cui componenti originali non sono stati sostituiti con componenti originali o di qualità equivalente o con ricambi provenienti dall'economia circolare;**
- **Veicoli riparati a seguito di un sinistro totale o di una procedura relativa ai Veicoli economicamente irrimediabili (VEI);**
- **Veicoli di valore superiore a € 80.000 (ottantamila) sprovvisti di antifurto satellitare;**
- **Veicoli d'epoca con indicazione evidente sul certificato di immatricolazione del veicolo;**
- **Rimorchi, roulotte o qualsiasi apparecchio terrestre agganciato al veicolo garantito;**
- **Veicoli prototipi;**
- **Veicoli distribuiti in meno di 300 esemplari all'anno in Italia;**
- **Veicoli di marche: Bentley, Bugatti, Lamborghini, Morgan;**
- **Veicoli di marche importate non conformi.**

Art. 15 - Pacchetti disponibili e descrizione delle singole garanzie

Pacchetto light: comprensivo delle garanzie Furto, Incendio;

Pacchetto full: comprensivo delle garanzie Furto, Incendio, Eventi naturali, Rottura Cristalli, Eventi sociopolitici e Atti vandalici; con o senza Collisione O Kasko.

Art. 15.1 - Garanzia Furto o Rapina

A. Oggetto della garanzia

La Società si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'articolo 15.1 C) delle Condizioni di Assicurazione**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo o dalla perdita di quest'ultimo a seguito di Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i Danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Sono comprese inoltre:

Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate: La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

A. Compensazione

In caso di Furto l'importo della compensazione è eguale a la Valore a nuovo del Veicolo assicurato. Quando il Veicolo a più di dodici (12) mesi la compensazione è pari al valore commerciale del Veicolo assicurato (Eurotax Giallo).

B. Limiti di copertura

Antifurto

Relativamente agli Autoveicoli dotati dei sistemi di antifurto sopra menzionati, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'Autoveicolo di valore superiore a 80.000 euro, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo.

L'Aderente, quindi, dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del Sinistro.

La garanzia deve essere necessariamente accompagnata dalla garanzia Incendio e non può essere sottoscritta separatamente.

C. Scoperto e Franchigie

Si applica un Scoperto pari a:

Zona 1: 10% del sinistro, con un minimo di 250 €

Zona 2: 10% del sinistro, con un minimo di 350 €

Zona 3: 20% del sinistro, con un minimo di 500 €

Zona 4: 20% del sinistro, con un minimo di 500 €

RM: 20% del sinistro, con un minimo di 500€

Art. 15.2 – Garanzia Incendio

A) Oggetto della garanzia

La Società si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'articolo 15.2 C) e D) delle Condizioni di Assicurazione**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito incendio, fulmine, esplosione o deflagrazione del carburante contenuto nel Veicolo.

B) Compensazione

In caso di incendio, l'assicuratore riparerà o, se irreparabile, sostituirà il Veicolo assicurato.

L'importo dell'indennizzo è calcolato in base al valore di acquisto del veicolo. Quando il veicolo ha più di 12 mesi, l'importo dell'indennizzo è calcolato in base al suo valore commerciale determinato dall'Eurotax Giallo.

C) Limiti di copertura

L'Assicuratore si impegna a farsi carico di tutti gli interventi che danno luogo all'applicazione della garanzia, entro il limite del valore di acquisto del Veicolo assicurato e, quando il Veicolo ha più di 12 mesi, entro il limite del suo valore commerciale determinato dall'Euro tax Giallo.

La garanzia deve essere necessariamente accompagnata dalla garanzia Furto e non può essere sottoscritta separatamente.

D) Scoperto e Franchigie

Si applica un Scoperto pari a:

Zona 1: 10% del sinistro, con un minimo di 250 €

Zona 2: 10% del sinistro, con un minimo di 350 €

Zona 3: 20% del sinistro, con un minimo di 500 €

Zona 4: 20% del sinistro, con un minimo di 500 €
RM: 20% del sinistro, con un minimo di 500€

Art. 15.3 – Garanzia Rottura Cristalli

A) Oggetto della garanzia

La Società, nei **limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'articolo 15.3 C) e D) delle Condizioni di Assicurazione**, copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo.

B) Compensazione

La Compagnia è tenuta a risarcire l'Assicurato delle spese sostenute per la sostituzione o la riparazione, in caso di danni causati da cause accidentali o da fatti involontari di terzi, entro il limite del costo dei cristalli e delle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.

C) Limiti di copertura

La garanzia è limitata a 1000 € per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia deve essere necessariamente accompagnata dalla garanzia Furto e Incendio e non può essere sottoscritta separatamente.

D) Scoperto e Franchigie

In caso di sostituzione, si applica una Franchigia di € 350 .

E) Esclusioni specifici

Sono esclusi i seguenti Danni:

- **derivanti da Furto o Rapina, consumati o tentati;**
- **derivanti da Eventi naturali o socio-politici e da atti vandalici;**
- **derivanti dalla garanzia Kasko; o Collisione legata all'applicazione o alla rimozione di cristalli.**

Art. 15.4 – Garanzia Eventi Naturali

A) Oggetto della garanzia

La Società, **nei limiti sottoindicati** indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, bufere di neve, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve abbondanti **quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili (dati meteorologici).**

B) Compensazione

In caso di sinistro, l'Assicuratore si impegna a riparare il Veicolo assicurato, nei limiti indicati di seguito.

C) Limiti di copertura e Vetustà

La Garanzia è limitata a € 3 000 per sinistro, per garanzia e per evento.

La garanzia deve essere necessariamente accompagnata dalla garanzia Furto e Incendio e non può essere sottoscritta separatamente.

D) Scoperto e Franchigie

Si applica un Scoperto pari al 15% del danno, con un minimo di € 500.

E) Esclusioni Specifiche

E esclusi:

L'assicurazione non è valida se gli eventi atmosferici non sono verificabili da più enti e documentabili.

Art. 15.5 – Garanzia Eventi sociali, politici e vandalismo

A) Oggetto della garanzia

La Compagnia è tenuta a risarcire l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni previsti dalla copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a motore, compresi gli accessori, a seguito di atti di vandalismo e/o malintenzionati di terzi e/o a seguito di eventi socio-politici quali: disordini civili, scioperi, rivolte, atti di terrorismo e sabotaggio, esclusi i danni imputabili alla circolazione.

B) Compensazione

In caso di sinistro, l'Assicuratore risarcisce fino a concorrenza dell'importo delle riparazioni entro i limiti indicati al punto C del presente articolo.

C) Limiti di copertura

L'Assicuratore si impegna a farsi carico di tutti gli interventi che danno luogo all'applicazione della garanzia, entro il limite del valore di acquisto del Veicolo assicurato e, quando il veicolo ha più di 12 mesi, entro il limite del suo valore commerciale determinato dall'Euro tax Giallo.

La garanzia deve essere necessariamente accompagnata dalla garanzia Furto e Incendio e non può essere sottoscritta separatamente.

D) Scoperto e Franchigie

Si applica un Scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di 500 euro.

E) Esclusioni Specifiche

Eventi esclusi:

i danni imputabili alla Garanzia Kasko e quindi derivanti dalla circolazione del Veicolo

Art. 15.6 – Garanzia Kasko (Garanzia Opzionali In Aggiunta Pacchetto Full)

A) Oggetto della garanzia

La Società, nei limiti sottoindicati e con gli scoperti sottoindicati, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di Collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

B) Compensazione

In caso di sinistro, l'Assicuratore risarcisce fino a concorrenza dell'importo delle riparazioni entro i limiti indicati al punto C del presente articolo.

C) Limiti di copertura

L'Assicuratore si impegna a farsi carico di tutti gli interventi che danno luogo all'applicazione della garanzia, entro il limite del valore di acquisto del Veicolo assicurato e, quando il veicolo ha più di 12 mesi, entro il limite del suo valore commerciale determinato dall'Euro tax Giallo.

La garanzia non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione.

Inoltre, la garanzia deve essere necessariamente accompagnata del pacchetto Full e non può essere sottoscritta separatamente.

D) Scoperto e Franchigie

Si applica un Scoperto pari al 15% del sinistro con un minimo di € 750.

E) Esclusioni Specifici

Sono esclusi i seguenti danni:

- **i danni causati dai beni o dagli animali trasportati sul veicolo a motore;**
- **danni causati dal carico e dallo scarico;**
- **danni causati dal traino attivo o passivo, dalla spinta, dalla guida "fuoristrada", ecc.**
- **alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o alle guarnizioni interne del veicolo a motore e che si verificano**
- **non in relazione ad altri danni risarcibili.**
- **causati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**
- **causati dal conducente che non è abilitato alla guida in conformità alle disposizioni vigenti, ad eccezione dei conducenti titolari di una patente scaduta o in attesa di rilascio (che hanno superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità di quest'ultima sia confermata entro 3 mesi dalla data dell'incidente**
- **causati da beni o animali trasportati sul veicolo a motore;**
- **i danni derivanti dalla circolazione su strade non specificatamente destinate alla circolazione dei veicoli (ad es. mulattiere, strade campestri o di montagna) o dall'uso del veicolo in modo non previsto nel documento di immatricolazione del veicolo**

Art. 15.7 – Garanzia Collisione (Garanzia Opzionali In Aggiunta Pacchetto Full)

A) Oggetto della garanzia

La Società, nei limiti sottoindicati, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di Collisione contro altro veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

B) Compensazione

In caso di sinistro, l'Assicuratore risarcisce fino a concorrenza dell'importo delle riparazioni entro i limiti indicati al punto C del presente articolo.

C) Limiti di copertura

L'Assicuratore si impegna a farsi carico di tutti gli interventi che danno luogo all'applicazione della garanzia, entro il limite del valore di acquisto del Veicolo assicurato e, quando il veicolo ha più di 12 mesi, entro il limite del suo valore commerciale determinato dall'Euro tax Giallo.

La garanzia non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko.

Inoltre, la garanzia deve essere necessariamente accompagnata del pacchetto Full e non può essere sottoscritta separatamente.

D) Scoperto e Franchigie

Si applica un Scoperto pari al 15% del sinistro con un minimo di € 750.

Art. 16 – Esclusioni Generali

Sono esclusi i seguenti danni derivanti da:

- **Dolo e Grave negligenza**
- **Guida senza patente valida**
- **Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**
- **Partecipazione a eventi sportivi o competizioni**

Art. 17 – Calcolo del Premio

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

- garanzie scelte dall'Aderente,
- valore assicurato;
- durata dell'Assicurazione.
- provincia di Residenza dell'Assicurato:

Zona	Provincia
1	AG, AL, AO, AQ, AT, AV, BN, BZ, CA, CB, CL, CS, CT, CZ, EN, FC, FI, FM, FR, GE, GR, IM, KR, LE, LI, LT, LU, MC, ME, MS, MT, NU, OR, PA, PC, PG, PI, PO, PR, PT, PV, PZ, RC, RG, RI, SI, SP, SR, SS, SU, SV, TA, TE, TP, TR, TS, VT, VV
2	AN, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, CH, CN, CO, CR, FE, GO, IS, LC, LO, NO, PE, PU, RA, RE, RN, RO, SO, TN, TV, UD, VB, VC, VE, VR
3	MB, MI, MN, MO, PD, PN, TO, VA, VI
RM	RM
4	BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA

Art. 18 - Obbligo di salvataggio

In caso di Sinistro, ai sensi del l'articolo 1914 del Codice Civile, o se vi è il rischio imminente che si verifichi, l'Assicurato è tenuto a prendere, secondo le proprie possibilità, tutte le misure necessarie per limitare o ridurre il Danno.

Art. 19 – In caso di sinistro

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Enablia S.p.a., V. È possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti, Telefono 0200644084 - 8000687100; e-mail: sinistri.facile@enablia.eu alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato**: il servizio è prestato **tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30.**

Il Centro Assistenza Clienti garantisce inoltre agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi; **Servizio di Gestione del contratto di assicurazione** per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Aderente le eventuali appendici contrattuali;

Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

Art. 20 - Obblighi dell'assicurato/aderente in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, deve:

- A. presentare denuncia scritta del sinistro (soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico la denuncia scritta dovrà essere rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società) specificando i danni riportati dal Veicolo, oltre al preventivo di riparazione e documentazione fotografica comprovante il Danno. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

Limitatamente alle seguenti garanzie l'Assicurato deve consegnare la seguente documentazione:

Furto con installazione di antifurto satellitare:

- copia del contratto di installazione di antifurto satellitare (per i Veicoli concerni)
- dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del sinistro (per i Veicoli concerni).

Eventi naturali:

- gli eventi atmosferici devono essere documentalmente dimostrabili (dati meteorologici).

La Società può richiedere che l'Assicurato produca documentazione aggiuntiva rispetto a quella descritta nelle disposizioni del presente articolo, utile per la gestione del Sinistro.

- B. fornire denuncia scritta a Enablia.-), e-mail sinistri.facile@enablia.eu fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo. In caso di Danno totale o Furto, l'Assicurato/Aderente deve inviare dopo comunicazione da parte dell'assistenza clienti di Enablia quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. originale della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità dell'Assicurato o del proprietario del mezzo qualora le figure fossero diverse;
6. l'estratto cronologico del PRA relativo al Veicolo;
7. Certificato di Proprietà (con annotata la perdita di possesso in caso di Furto);
8. dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
9. documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro (per l'evento Furto per i veicoli soggetti all'obbligo).

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.

Art 21 - Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

Art 22 - Recupero del Veicolo rubato

In caso di recupero del Veicolo rubato, **l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.**

Qualora al momento del ritrovamento la Società abbia già liquidato il Danno, l'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.

Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l'Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo, come di seguito previsto.

L'Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Art 23 - Protezione dei dati personali

□ A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.com>. I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia

□ Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscriversi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

□ Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

□ Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):

- in caso di uso illecito dei vostri dati;
- se contestate l'esattezza dei vostri dati;
- se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via e-mail all'indirizzo protectiondesdonnees@groupe-mma.fr.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.